

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

TRIBUNALE DI FERMO
in funzione di Giudice del Lavoro

*Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per
pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*

ROMANI ALBERTO, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23.12.1976, c.f. RMNLRT76T23H769T rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Paolo Zinzi, c.f. ZNZPLA88L16D810T e dall'avv. Torresi Annalisa c.f. TRRNLS77S70D542N con i quali elettivamente è domiciliato come in indirizzo telematico e così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036-Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it

annalisa.torresi@ordineavvocatifermopec.it

contro

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

- Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona **ads.an@mailcert.avvocaturastato.it**

- resistenti

e contro

i docenti iscritti nella II e III delle graduatorie di Circolo e di Istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale delle Province di Ascoli Piceno e Fermo e nei confronti di tutti coloro inseriti in I e II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e in cui la parte ricorrente è attualmente iscritta in seconda fascia delle GPS e in terza fascia delle G.I. per le seguenti classi di concorso A001, A060 per la Scuola secondaria di I grado e per le Cdc A016, A017, A037, A047, B014 per la scuola secondaria di II grado valida per gli aa.ss. 2020-2022, i docenti che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" di parte ricorrente nella II e III fascia delle graduatorie di Istituto e I fascia delle Graduatorie provinciali della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, valide per il biennio 2020/2022, per le rispettive Cdc, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

In breve

Il ricorrente è docente che ha maturato un'esperienza professionale qualificata derivante dall'espletamento di oltre 36 mesi di servizio ed è altresì in possesso dei 24 cfu in materie psico-antropo-pedagogiche.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

L'equipollenza dei 36 mesi di servizio all'abilitazione all'insegnamento è stata chiarita dal **Consiglio di Stato con sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020**: "...Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all'abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio di ruolo ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali..."

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione del Decreto ministeriale impugnato, ha però precluso al ricorrente la possibilità di essere inserito nella seconda fascia aggiuntiva della graduatorie di Circolo e d'istituto.

La direttiva Europea 2005/36/CE è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano ed è comunque stata recepita con il d.lgs. 206/2007 al cui articolo 4, prevede che : "...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...”

Non vi è dubbio in ordine alla sicura discriminatorietà e disparità di trattamento che il legislatore ha riservato ad insegnanti di altri paesi membri dell’Unione Europea rispetto ai docenti italiani che, parimenti, vantano tre anni di docenza e, dunque, di concreta e reale esperienza sul campo che, più di ogni altra considerazione, dovrebbe indurre il Ministero ad assumere e stabilizzare tali docenti precari con preferenza rispetto agli altri.

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei ricorrenti, **che permetterà loro infatti di accedere al prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

L’espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono l’accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati)!!!!



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione dei ricorrenti.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 36 mesi e dei 24 cfu consenta l'accesso anche alle graduatorie di prima fascia GPS è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 36 mesi di servizio e 24 cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione, a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso), nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e in prima fascia GPS.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con dell'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. e in prima fascia GPS anch'esse riservate ai docenti abilitati.

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu e dei docenti con 24 cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante del servizio espletato per oltre 36 mesi.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

La giurisprudenza intervenuta su identico contenzioso che ha accertato il valore abilitante del titolo è copiosa (*ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata.

Anche Codesto spettabile Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con recenti sentenze n. 113/2021 e n. 187/2021 ha riconosciuto la natura abilitante all'insegnamento della Laurea unitamente ai 24 CFU.

Così come la **Corte d'Appello di Ancona** si è espressa su vicenda simile affermando quanto segue: *“l'art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma:*

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “.... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA...”

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione,



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato."

FATTO

1. Il Dott. Ing. Romani Alberto, è in possesso del Diploma di Laurea Specialistica LS24 in Ingegneria Edile-Architettura, conseguita in data 10.12.2007 presso l'Università Politecnica delle Marche, unitamente ai 24 Cfu in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti nell'anno accademico 2018/2019 e precisamente in data 22.07.2019. Cfu richiesti oggi



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

dal legislatore quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto e disciplinato dall'art. 5 di cui al D.Lgs 59/2017.

2. Il ricorrente è altresì in possesso del Diploma di Tecnico Geometra conseguito in data 23.07.1996 presso l'Istituto Tecnico Geometri "Fazzini" di Grottammare;

3. Ha espletato l'ultimo servizio presso l'ISS Fazzini-Mercantini di Grottammare con un contratto di supplenza annuale sino al 31.08.2021 e attualmente presta servizio con un contratto di supplenza annuale presso l'Istituto Tecnico Industriale "Montani" di Fermo sino al 31.08.2022;

4) Ha espletato oltre 36 mesi di servizio come di seguito indicati meglio specificati nella Dichiarazione sostitutiva allegata;

5) Parte ricorrente ha presentato domanda di inserimento in terza fascia delle G.I. ed in seconda fascia delle GPS, in quanto il Ministero convenuto, mediante l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 ed i successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali di aggiornamento delle graduatorie non ha consentito l'accesso alle fasce riservate ai docenti abilitati; l'istante è attualmente inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) nella Provincia di Ascoli Piceno e Fermo nella II Fascia e nella III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto per la scuola secondaria di I Grado per le seguenti CdC A001, A060 e per la scuola secondaria di II per le seguenti CdC A016, A017, A037, A047, B014 per il biennio 2020/2022;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

6) Nonostante il chiaro dettato regolamentare, la parte ricorrente si è trovata nella oggettiva impossibilità di presentare la domanda di aggiornamento della finestra semestrale in quanto l'Amministrazione resistente non ha riaperto le procedure di aggiornamento. Dunque, per causa imputabile al Miur, parte ricorrente si è trovata impossibilitata a presentare una valida domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, quelle riservate ai docenti abilitati per cui ha avanzato la relativa istanza a mezzo PEC;

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio, parte ricorrente per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Violazione di legge. Eccesso di potere. Irragionevolezza.

Disparità di trattamento e violazione dell'art. 3

Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserito nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle GPS.

Con l'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, l'Amministrazione



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

resistente ha ridefinito la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza.

Segnatamente:

a) Le supplenze annuali verranno conferite attingendo dalle cd. GPS (Graduatorie per le supplenze);

b) Le supplenze brevi verranno conferite attingendo dalle graduatorie di circolo e di Istituto (cfr. art. 2 comma 5 e 6 dell'O.M. 10.07.2020).

L'articolo 3, comma 6 prevede: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.."

L'Articolo 11 dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 stabilisce che: "1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti....” .

In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per la II fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.

L'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 ed il D.M. 858 del 21.07.2020 sono illegittimi ed in violazione della normativa primaria e vanno disapplicati per le ragioni che seguono.

La questione giuridica è stata risolta dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4167/2020 del 30.06.2020: “...Ed è appena il caso di ricordare che l’aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile all’abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. Sentenza Mascolo). Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio di ruolo ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali...”



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

Ed invero, l'art. 1 comma 5 del Decreto Legge 126/2019 in tema di *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria"* stabilisce che *"..5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anchedi ruolo, che, congiuntamente:*

a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124..."

Ed invero, sempre nell'alveo del panorama legislativo nazionale, la legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:
il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione ;
l'abilitazione è stata fino ad ora definita come
superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo laurea abbiano espletato i tre anni di servizio;

ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

dal conseguimento dei 36 mesi di servizio in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di parte ricorrente.**

La premessa è confermata da espressa disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D.Lgs 59/2017,** dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: “...*La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.*”

Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 36 mesi di servizio.

Il Prof. Romani Alberto, è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari per le classi di concorso **A001, A060** per la Scuola secondaria di I grado e per le Cdc **A016, A017, A037, A047, B014** per la scuola secondaria di II grado;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Il superamento di specifici esami universitari hanno permesso alla parte ricorrente di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione della ricorrente nelle discipline didattiche e di insegnamento.

Il programma didattico affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.

Ed infatti ha sostenuto esami che attribuiscono il possesso dei 24 Cfu.

Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.

Ritiene pertanto, di essere abilitato all'insegnamento e di poter essere inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella II fascia aggiuntiva e nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità...”

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181 della legge 107/2015.

Attraverso tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della **legge 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l’abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l’abilitazione che viene sostituita dal requisito “dei tre anni di servizio” ovvero del conseguimento dei “24 cfu” (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).**

La comparazione legislativamente operata è la seguente:
il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione,



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;

a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;

infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

La premessa è confermata da espresse disposizioni legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D.Lgs 59/2017, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti."

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.

Così l'articolo 5 del D.Lgs 59/2017: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..."

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

La giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 cfu.

La copiosa giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, ha chiarito che il titolo di laurea unitamente 24 Cfu conferisca alla docente un bagaglio culturale idoneo a giustificare la valenza abilitante del titolo ma, soprattutto, che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5:17 del decreto legislativo 59/2017.

Ma la conferma della bontà del ragionamento avanzato nel ricorso introduttivo è confermato dalla lettura della sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato: “....un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali....”

Anche Codesto spettabile Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con recenti sentenze n. 113/2021 e n. 187/2021, ha riconosciuto la natura abilitante all’insegnamento della Laurea unitamente ai 24 CFU.

La Corte d’Appello di Ancona si è espressa su vicenda simile affermando quanto segue: “l’art. 5 del D.Lgs n.59/2017, emanato in attuazione della legge delega n.107/2015, onde realizzare il “ Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792 della legge n. 145/2018 (legge di stabilità 2019), sotto la rubrica “Requisiti di accesso”, recita al primo comma:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...

Il successivo comma 4 bis della norma precisa: “.... I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA...”

Le chiare disposizioni di legge ora menzionate, non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU, ai fini della partecipazione ai concorsi; del resto, in questa sede è controversa soltanto la possibilità di operare la trasposizione di tale pacifica equipollenza di titoli di ammissione ai concorsi in seno alla disciplina di conferimento degli incarichi di supplenza.

Ebbene, alla stregua di tutto quanto detto innanzi, e tenuto conto della dichiarata finalità di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di reclutamento dei docenti, perseguita dal d.lgs.n. 59/2017, è doveroso concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz'altro integri, ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all'inserimento degli interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le precedenti considerazioni operano su un piano affatto distinto rispetto al condivisibile principio secondo cui occorre tuttora tenere ben ferma la distinzione, in seno all'ordinamento scolastico, tra il titolo di studio ed il titolo abilitante, poiché la questione



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

all'odierno vaglio verte in tema di definizione omogenea dei criteri in forza dei quali gli aspiranti all'insegnamento possano accedere all'esercizio della funzione didattica nelle Scuole, previa attenta valutazione tanto del titolo di studio quanto del titolo abilitante in specie conseguito, indipendentemente dalla durata e dalla stabilità del rapporto di lavoro che l'Amministrazione Scolastica voglia instaurare con gli stessi, dovendo quest'ultima garantire all'intera utenza del Servizio Scolastico identica qualità di percorso didattico, sotto la guida di docenti parimenti idonei dal punto di vista professionale, sia che costoro abbiano concluso contratti di lavoro a tempo determinato, sia che abbiano conseguito, attraverso l'utile partecipazione ad un concorso, la titolarità di cattedra a tempo indeterminato."

Si riporta, in via esemplificativa, sentenza del Tribunale di La Spezia n. 35/2020: "In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all'art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere:

- l'abilitazione,
 - oppure – il che vuol dire, in alternativa – laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusio-ne; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»).
- Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell'assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall'art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale www.miur.gov.it).

Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati.

Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].”

Nello stesso senso, *ex multis*, Tribunale di Siena, Tribunale di Cassino, Tribunale di Parma, Tribunale di Roma, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Messina, Tribunale di Crotone, Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale di Monza, Tribunale di Napoli Nord come da giurisprudenza allegata (**doc. 7 Giurisprudenza 24 CFU**).

La condotta del Ministero, che non consente al ricorrente di essere inserito nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e discriminatoria.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa del ricorrente, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso al ricorrente in possesso dei **24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.

Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015.

In altri termini.

Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, expressis verbis, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

a) *laurea* *magistrale*
 o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione
 artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o
 equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
 indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi
universitari o accademici, di seguito denominati
CFU/CFA.."

**E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato
 l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.**

Il ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea
 magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi
 nel programma di studi universitario) vanta, pertanto, un
 titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto
 operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla
 scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

Il ricorrente, pertanto, può essere incluso nella seconda
 fascia delle G.I. in quanto docente abilitati all'insegnamento: in
 difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra
 situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97
 Costituzione.

II

***Illegittimità manifesta. Eccesso di potere. Disparità di
 trattamento.***

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.

L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

Quindi il D.M. 249 2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: "Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA,
acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in
ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche."

Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

- a. possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**
- b. al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

III



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

Violazione Direttiva Europea 36/2005/CE – Violazione e falsa applicazione della decisione 1719/2016/CE, Violazione e falsa applicazione della d.lgs 1/2013, Violazione e falsa applicazione del CCNL Scuola - Violazione e falsa applicazione artt. 3, 33, 35, 36 e 97 Costituzione, Violazione e falsa applicazione della d.lgs. 165/2001 e 368/2001 - Violazione e falsa applicazione della Carta dei diritti fondamentali del 14.11.2000 - Eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Il ricorrente è inserito nella terza fascia nelle graduatorie di Istituto e in seconda fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ascoli Piceno e Fermo ed è considerato dal Miur docente privo di abilitazione.

Lo stesso, però, vanta 3 anni di servizio effettivo in cui ha ricoperto i medesimi incarichi espletati dai docenti di ruolo ed ha firmato verbali, registri e di fatto svolto attività di docenza per oltre 540 giorni.

Il Ccnl comparto Scuola, a sostegno di quanto innanzi indicato, specifica che l'inidoneità professionale costituisce causa di risoluzione e di estinzione del contratto.

La condotta del Miur che affida funzione di docenza a soggetti non abilitati, appare irragionevole ed in contrasto con l'art. 33, 97 e 3 della Costituzione oltreché in palese violazione della normativa contenuta nella direttiva europea 2005/36/CE.

L'articolo 33 della Carta Costituzionale statuisce che “è necessario trovarsi in possesso di apposita abilitazione , al fine di



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

poter esercitare la professione di insegnante”; la corretta applicazione della norma determina:

- c. L’annullamento, anche in autotutela, di tutti gli atti ed i verbali firmati dai docenti di terza fascia e di ogni altro presupposto e consequenziale;
- d. Il riconoscimento dell’abilitazione di tutti i precari inseriti in terza fascia di istituto che abbiano svolto almeno tre anni di servizio.

La direttiva Europea 2005/36/CE è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano ed è comunque stata recepita con il d.lgs. 206/2007 al cui articolo 4 prevede che prevede che: “...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo...”

Non vi è dubbio in ordine alla sicura discriminatorietà e disparità di trattamento che il legislatore ha riservato ad insegnanti di altri paesi membri dell’Unione Europea rispetto ai docenti italiani che, parimenti, vantano tre anni di docenza e dunque di concreta e reale esperienza sul campo che, più di ogni altra considerazione, dovrebbe indurre il Ministero ad assumere e stabilizzare tali docenti precari con preferenza rispetto agli altri.

Tale normativa è, inoltre, in contrasto sia con i principi Costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia con la Decisione 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

Consiglio del 15.11.2016 attuata, in Italia, con il d.lgs. n. 1/2013 a mente del quale l'esperienza professionale intesa quale esercizio effettivo e legittimo di una professione costituisce, a tutti gli effetti, una “**formazione regolamentata**”.

Il CCNL Scuola, dal canto suo, prevede l'obbligo per l'Amministrazione di fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la **formazione in servizio** (cfr. art. 36, capo VI del Contratto Collettivo applicabile al ricorrente).

Del resto, è evidente che il ricorrente, assunto alle dipendenze del M.i.u.r. per coprire posti vacanti, non può che essere in possesso di livelli di formazione adeguati al ruolo che svolge.

Da ultimo occorre considerare che la Corte Costituzionale, nella sentenza 77/1964 ha chiarito che “... Comunque si vogliano assumere gli aspetti, in base ai quali, una professione debba considerarsi libera.... In nessun modo l'insegnante della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista...” e pertanto – in riferimento agli insegnanti - non è necessario l'esame di Stato richiesto dall'art. 33 Costituzione e riferito alle sole professioni regolamentate e statuite nell'art. 2229 c.c. essendo già il solo titolo di studio acquisito un titolo abilitante.

Ma il Ministero ha consentito e consente ancora, l'accesso alle graduatorie permanenti di seconda fascia a professori stranieri che abbiano esercitato la professione di insegnante per un triennio (180 gg per ogni anno) consacrando una palese violazione dell'articolo 3 e 97 della Costituzione trattando



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

situazione analoghe in modo diverso ed il cui unico punto di differenziazione è quello della nazionalità!!!

Sul punto appare oggi pacifico tale orientamento: i diplomati in maturità magistrale hanno un titolo abilitante anche senza aver superato un pubblico concorso mentre altri diplomi, come quello conseguito dal ricorrente in conservatorio vecchio ordinamento della durata di 8 anni è, in maniera illogica, discriminatoria e violativa degli artt. 3 e 97 costituzione, un titolo non abilitante.

Per tutto quanto sopra, il ricorrente ritiene, ad oggi ed anche per tali motivazioni, di essere abilitato all'insegnamento avendo insegnato presso scuole pubbliche per un periodo di tre anni di insegnamento (180 giorni per tre annualità) in accordo con la Direttiva europea n. 36/2005.

Ulteriore profilo che porterebbe a considerare ipso facto, il ricorrente abilitato per l'inserimento in seconda fascia di Istituto si rinviene dal d.m 353/2014 che prevede il periodo aggiornamento delle graduatorie di istituto: tale circostanza è determinante in merito all'inserimento del ricorrente nella seconda fascia in quanto docenti abilitati all'insegnamento.

Nessun dubbio, dunque, in ordine al sicuro valore abilitante da riconoscersi alla formazione professionale acquisita mediante 3 anni di esperienza dal ricorrente ovvero 540 giorni complessivi e tale esperienza varrebbe, da sola, ad inserire il ricorrente nella seconda fascia e consentire allo stesso di accedere ai pubblici concorsi.

IV.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
 Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
 C.F. e Partita Iva 03021460609
 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
 Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
 Capitale sociale euro 10.000,00

Il Decreto Ministeriale è illegittimo in quanto ove fosse interpretato nel senso di richiede per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata" non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"

Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all'esercizio della “professione regolamentata”;

c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente e quindi.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Conseguentemente sussiste il diritto del ricorrente all'inserimento nella 2^a fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto G.I. e nella 1^a fascia delle GPS per la Porvincia di Ascoli Piceno e Fermo.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Fermo affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale,

1) per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio e/o 24 cfu, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio e ordinare al Ministero convenuto di inserire il Prof. Alberto Romani nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima (I fascia) delle GPS per le classi di concorso **A001, A060** per la Scuola secondaria di I grado e per le Cdc **A016, A017, A037, A047, B014** per la scuola secondaria di II grado ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 259,00 in quanto il reddito del ricorrente supera il limite previsto di € 35. 240,04 (doc. 9)

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020
- Decreto dipartimentale 0000073.28-01-2019;
2. Dm 92/2019 Specializzazione sostegno;
 3. Giurisprudenza 24 Cfu;
 4. Copia titolo di studi e 24 cfu;
 5. Copia domanda inserimento G.I. e Gps;
 6. Diffida inserimento prima fascia Gps e seconda fascia G.I.;
 7. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 8. Richiesta accesso agli atti;
 9. Procura alle liti.

Isola del Liri - Fermo, lì 29.10.2021

Avv. Paolo Zinzi
Avv. Torresi Annalisa

* * * *



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI
DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classi di concorso **A001, A060** per la Scuola secondaria di I grado e **A016, A017, A037, A047, B014** per la scuola secondaria di II grado nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di Ascoli Piceno, per la classe di concorso **A001, A060** per la Scuola secondaria di I grado e **A016, A017, A037, A047, B014** per la scuola secondaria di II grado .

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo** via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore**, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato *ex lege* in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo** via Dino Angelini, 22, 63100 Ascoli Piceno AP



B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 – 03036- Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Ancona
ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza.

Isola del Liri - Fermo, lì 29.10.2021

Avv. Paolo Zinzi

Avv. Torresi Annalisa

